

CAMERA PENALE DI TIVOLI



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

Alla Cortese attenzione del Sig.
Presidente dell'Unione delle Camere Penali Italiane
AVV. FRANCESCO PETRELLI

In previsione dell'illustrazione e discussione del progetto di legge delega che si svolgerà nell'ambito dell'evento organizzato dall'Unione delle Camere Penali Italiane presso la Fondazione Cini, nell'isola di San Giorgio, la nostra Camera Penale ha elaborato una proposta di modifica che, seppur non strettamente attinente alla riforma del codice di procedura penale, riteniamo meriti attenzione e, nei limiti in cui ciò sarà possibile, sostegno.

Nello specifico, fra le attuali cause di estinzione del reato che legittimano l'emissione, ai sensi dell'art. 531 c.p.p., della sentenza di non doversi procedere, vi è *"La morte del reo prima della condanna"* prevista dall'art. 150 c.p.

Tale disposizione codicistica è stata oggetto di una risalente valutazione di costituzionalità da parte dell'Ordinanza 8 Aprile 1965 (**ALL. 1**), con cui la Consulta dichiarava *«la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 150 del Codice penale proposta dalla ordinanza del Giudice istruttore di Velletri in riferimento all'art. 27 della Costituzione [...] Considerato che il termine reo, nell'art. 150 del Codice penale non ha affatto il significato di "colpevole", come si assume nell'ordinanza, le cui argomentazioni sono smentite dalla relazione al Codice di procedura penale del 1930, la quale ha chiaramente spiegato le ragioni per le quali alla dizione "morte dell'imputato", usata dal precedente Codice, è da preferirsi "morte del reo". Il legislatore ha inteso, invero, dare alla parola un significato ben diverso da quello di persona dichiarata colpevole, ed evitare nel contempo il richiamo ad altra nozione che sarebbe di carattere processuale. Ed in ciò concordando anche la dottrina - e nessun dubbio essendo stato giammai sollevato nella pratica applicazione della norma - non appare per nulla giustificato il dissenso manifestato dalla ordinanza e basato su argomenti, che possono condurre ad una sola conclusione: che cioè il Codice penale adotta, in modo più o meno appropriato, il termine "reo" per indicare talvolta l'imputato e talvolta il condannato.*

E poiché, nell'uso delle parole, l'importante è che ognuno sappia intenderle nel significato loro attribuito, la questione è manifestamente infondata, com'è altresì confermato dal rilievo che la norma di legge deve necessariamente ricorrere all'uso di un termine per indicare il soggetto la cui morte importa la estinzione del reato, mentre il giudice non è affatto vincolato a ripetere nella decisione le stesse parole del Codice, nulla vietando che egli si avvalga di altro termine, o tecnico, quale "imputato", oppure privo di ogni qualificazione giuridica».

In particolare, nella citata Relazione al Codice di procedura penale (**ALL. 2**), si riteneva che

CAMERA PENALE DI TIVOLI



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

Se il legislatore adoperasse, invece della parola « reo », la espressione « imputato », da taluno proposta, si riprodurrebbe l'equivoco di un richiamo ad una nozione processuale che deve rimanere estranea ad una materia, la quale, come si è rilevato poc' anzi, ha esclusivo riferimento al diritto sostanziale; e si creerebbe l'equivoco che la causa estintiva presupponga uno stato d'imputazione già sorto, mentre essa prende vita ed è operativa indipendentemente dall'esistenza di un procedimento penale in corso e di uno stato d'imputazione, fin dal momento in cui si sia verificato il fatto naturale della morte.

Rimane, pertanto, chiarito che il Progetto, adoperando la parola « reo », prescinde da qualsiasi affermazione di colpevolezza e da qualsiasi presunzione di colpevolezza.

Ed egualmente infondata mi è sembrata l'altra obiezione che, nel caso di morte del reo prima della sentenza, non possa parlarsi di condanna, non essendo da escludere la eventualità del proscioglimento. La dizione del Progetto non ha che un valore ipotetico: come, cioè, è qui considerata in ipotesi la figura del reo, così al reo corrisponde, altresì in ipotesi, una condanna.

Poichè la reità e la condanna costituiscono mere previsioni ipotetiche, riesce poi chiaro come la causa estintiva della morte estenda la sua efficacia anche se la morte avvenga dopo una sentenza di proscioglimento, se essa non ancora sia irrevocabile, non sia, cioè, ancora decorso il termine stabilito per l'impugnazione, o penda giudizio sulla impugnazione già proposta.

Tuttavia, tale impostazione appare oggi stridente con i principi del diritto penale liberale e, pertanto, si propone di riformare l'attuale testo dell'art. 150 c.p. nel senso di **sostituire il termine “reo” con “accusato”, ovvero “indagato” o “imputato”**, giacché tale sostituzione parrebbe maggiormente conforme alla piena applicazione del principio costituzionale di presunzione di non colpevolezza.

Ringraziamo per l'attenzione e restiamo a disposizione per ogni eventuale ulteriore approfondimento si rendesse necessario.

Tivoli, lì 06 marzo 2025

*Il Direttivo
della Camera Penale di Tivoli*